

COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA DI RAVENNA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro - (ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "LONGANESI" in Emilia-Romagna (di seguito "AQ")

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLE SICUREZZA ENERGETICA, EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA - (EX "DGIS"), IN PREVISIONE DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI ("DGFTA") in persona del Direttore Generale;

e

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ASSESSORATO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE ("REGIONE") in persona del Vicepresidente;

e

IL COMUNE DI BAGNACAVALLO ("COMUNE di BAGNACAVALLO"), in persona del Sindaco pro-tempore;

e

IL COMUNE DI LUGO ("COMUNE di LUGO"), in persona del Sindaco pro-tempore;

e

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**  
**("INGV")**, in persona del Presidente pro-tempore;

e per accettazione

**LA SOCIETÀ "SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.R.L."**  
**("SOCIETÀ PADANA ENERGIA")**, in persona  
dell'Amministratore unico;

**Premesso che**

1. In forza dell'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il "Ministero della Transizione Ecologica" è stato ridenominato in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" ("**MASE**" di seguito anche "il Ministero");

2. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, l'allora denominato Ministero dello Sviluppo Economico (oggi denominato MASE), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha pubblicato, in data 24 novembre 2014, il documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro

nell'ambito delle attività antropiche" di sottosuolo ("ILG"), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico e pubbliche amministrazioni, istituito e coordinato dal MiSE stesso;

3. In base a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, rubricato "Monitoraggi" del Decreto dell'allora Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 recante "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale", gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

#### **Considerato che**

1. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi e per meglio assicurare l'indipendenza del soggetto preposto al monitoraggio rispetto al Concessionario

della con-cessione, gli ILG (Cap. 2) prevedono l'istituzione presso questo Ministero di un apposito fondo, alimentato dai concessionari, con cui il Ministero stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche (cfr. Cap. 2);

2. Nelle more dell'adozione del fondo finalizzato all'affidamento diretto dei monitoraggi da parte del Ministero, gli ILG (cfr. cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria in base alla quale è individuato dal Ministero un soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato che supporti lo stesso e, più in generale, l'Autorità competente, nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggi. Pertanto, gli ILG propongono l'individuazione di tale soggetto, che viene definito Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), organo tecnico del Ministero, nominato di volta in volta per ciascuna concessione secondo le modalità di conferimento dell'incarico stabilite dal Ministero (cfr. cap.9.1 ILG), e per il presente AQ secondo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9.

3. Con **Decreto Ministeriale del 13 novembre 2023**, pubblicato sul BUIG - Bollettino ufficiale degli

idrocarburi e delle georisorse - Anno LXVII, n. 11 del 30 novembre 2023, la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "SAN POTITO", in territorio della provincia di Ravenna, di cui è Concessionario la "SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.", è stata prorogata a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino all'1 gennaio 2032. Con lo stesso **Decreto Ministeriale 13 novembre 2023**, le concessioni "SAN POTITO" e "BAGNACAVALLO" sono state unificate in un'unica concessione denominata "**LONGANESI**", ricadente nella Regione Emilia-Romagna, attribuita alle società "SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l." (66,5%) e "ALEANNA ITALIA S.r.l." (33,5 %), confermando per la concessione unificata il medesimo programma lavori unitario di sviluppo già approvato con i DD.MM del 07 dicembre 2018, e nominando la "SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l." rappresentante unico nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'art. 5 comma 2 del D.M. 13 novembre 2023 di unificazione della concessione, obbliga i concessionari a:

- "c) osservare, nel corso dello svolgimento delle attività di sviluppo, tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni indicate nella pronuncia

di compatibilità ambientale espressa con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2266 del 21 dicembre 2016”;

- “o) attenersi all’applicazione delle disposizioni sul monitoraggio ai sensi del documento ‘Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche’ - (ILG) pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014” , individuate come specifiche tecniche avanzate da applicare ai sensi del comma 2, art. 13, del D. M. del 7 dicembre 2016, e come richiesto dal punto 14, della lettera a) della pronuncia di compatibilità ambientale espressa con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2266 del 21 dicembre 2016, attraverso le modalità definite da successivo apposito Accordo Quadro. Tale accordo sarà stipulato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza di intesa con la Regione Emilia Romagna, e le altre Amministrazioni interessate, la Struttura Preposta al Monitoraggio - SPM designata, e per accettazione dal concessionario”.

5. la **delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2266 del 21 dicembre 2016**, acquisito il

parere favorevole sul piano di monitoraggio della subsidenza e della sismicità per la concessione "Longanesi" ritenuto conforme a quanto previsto dagli ILG dal gruppo di lavoro MISE - RER con nota dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 29561 del 27 ottobre 2016, prevede che, **per gli aspetti relativi al monitoraggio della subsidenza e della sismicità**, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- "14. Dovrà essere realizzato il piano di monitoraggio della subsidenza, secondo le specifiche e le tempistiche proposte nella documentazione depositata dal proponente e come sinteticamente riportato nel precedente paragrafo 3.A.10. Detto piano di monitoraggio dovrà essere incrementato e modificato secondo quanto indicato nel successivo punto 2.

Tutti i dati prodotti, una volta validati dalla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), dovranno essere trasmessi in formato digitale e con cadenza bimestrale alla Regione (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

A partire dalla messa in opera dei monitoraggi, e sino al terzo anno dalla messa in produzione dei

pozzi dovrà essere prodotta, inoltre, con cadenza semestrale, una relazione tecnica a commento dei dati prodotti. Dopo i primi tre anni di coltivazione e fino ai tre anni successivi il termine della stessa, la suddetta relazione dovrà essere prodotta con cadenza annuale. Per il rimanente periodo in cui sono previsti i monitoraggi, detta frequenza potrà essere modificata sulla base dei valori di subsidenza rilevati. Resta in-teso che qualora i risultati dei monitoraggi indicassero valori sensibilmente diversi rispetto a quelli attesi, la Regione potrà richiedere una tempistica diversa da quella dettagliata. La relazione, che dovrà essere trasmessa alle stesse Amministrazioni cui devono essere inviati i dati validati, dovrà precisare le eventuali differenze tra i dati di abbassamento del suolo effettivamente misurati rispetto a quelli calcolati nel modello matematico e stimare eventuali conseguenti aggravii degli impatti attesi sul territorio.

La gestione delle attività di monitoraggio, di analisi dei dati e di predisposizione dei report periodici da parte della SPM dovrà essere fatta ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del



MISE e in particolare del paragrafo 9.3.”

- “15. con riferimento al programma di monitoraggio della subsidenza proposto, al fine di scorporare dalla subsidenza totale misurata al suolo le eventuali componenti derivanti dal prelievo idrico dalle falde e dalla stagionalità, dovranno essere realizzati:

- n. 1 assestometro e n. 1 piezometro profondi alcune centinaia di metri (300-400 metri);

- n. 1 assestometro e n. 1 piezometro profondi m 10.

Piezometri ed assestimetri dovranno essere dotati di sistemi di misure in continuo (letture orarie). Per i piezometri la variabile da misurare è il livello della falda (precisione centimetrica); per gli assestimetri le variabili da misurare sono l'abbassamento del suolo (precisione millimetrica) e la temperatura (precisione del decimo di grado). Piezometri ed assestimetri dovranno essere installati un anno prima dell'inizio della produzione dei pozzi e mantenuti in funzionamento per almeno 5 anni dopo il termine della produzione: se in tale intervallo di tempo dovessero insorgere malfunzionamenti, le Società proponenti dovranno provvedere al ripristino delle attrezzature.

Il programma di monitoraggio proposto dovrà essere inoltre integrato con ulteriori 8 stazioni GPS a frequenza singola, la cui installazione dovrà essere contemporanea con la stazione GPS permanente già prevista, ed il cui posizionamento dovrà essere! concordato con la Società Preposta al Monitoraggio (SPM) ed il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Per quel che riguarda l'acquisizione delle immagini SAR, sulla scorta delle indicazioni degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della Sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche (Ministero Sviluppo Economico, 2014), si dovranno utilizzare i dati collezionati dai sistemi europei Sentinel -1;

- "16. relativamente al monitoraggio sismico la Società dovrà realizzare una rete di monitoraggio sismico congruente con le Linee Guida MISE (cap. 5), come indicato dalla DGR 903/2015. Per la migliore definizione dei volumi interessati dal monitoraggio sismico e quindi per la migliore progettazione della rete deve essere migliorata la caratterizzazione geologico-strutturale e sismotettonica dell'area considerando adeguata-

mente i dati disponibili nella letteratura specialistica e nei cataloghi on line INGV (CPTI, DISS) e producendo i dati e documenti indicati nel cap. 4 delle citate Linee Guida MISE;"

- "17. nel caso durante il primo anno di monitoraggio sismico, prima dell'inizio delle attività di coltivazione, si rilevi una rumorosità di fondo elevata la rete dovrà essere adeguata con l'installazione di strumenti in pozzo, a profondità sufficienti da ridurre l'influenza del rumore e raggiungere le prestazioni richieste;"

- "18. i monitoraggi della subsidenza e della sismicità dovranno essere realizzati da un Ente con funzione di SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio) ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del MISE;"

- "19. i dettagli dei piani di monitoraggio e le tempistiche di elaborazione e trasmissione dei dati dovranno essere concordati con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPAE - Direzione Tecnica prima del rilascio della concessione e dell'intesa tra Regione Emilia-Romagna e MISE;"

6. In particolare le tempistiche delle attività contenute all'interno del paragrafo **3.A.10** del

"RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI SVILUPPO UNITARIO DEL GIACIMENTO "LONGANESI" PRESENTATO DA SOCIETA' PADANA ENERGIA SpA ed ALEANNA ITALIA SRL" approvato con la **D.G.R. n. 2266 del 21 dicembre 2016**, sono da svolgersi secondo le fasi indicate nel piano esecutivo di monitoraggio relativo ai primi 5 anni di sviluppo del campo.

7. Il Concessionario ha inoltrato la "Relazione tecnica per la verifica di ottemperanza propedeutica all'esecuzione delle prove di esercizio - Giacimento Longanesi" alla Regione Emilia-Romagna (Prot\_\_30-04-2024\_0444005), nella quale si dichiara che sia la rete di monitoraggio sismico sia la rete di monitoraggio della subsidenza sono operative da inizio 2023; All'interno dell'allegato 11 alla stessa è presente inoltre la nota prot. n. GP09-2024U0024 - FO MC/vvs del 30/01/2024 con la quale il Con-cessionario ha comunicato ad ARPAE che "nello scorso mese di dicembre 2023 si sono concluse le attività autorizzate e come prescritto trasmettiamo la stratigrafia dei terreni attraversati e la localizzazione della perforazione su planimetria catastale. Con l'occasione informiamo che le apparecchiature di rilevamento della stazione

composta dall'assestometro e dal piezometro profondi in oggetto e dagli analoghi corrispettivi superficiali sono correttamente in esercizio dal 01.01.2024 ed è pertanto in corso la registrazione delle relative misurazioni.".

8. In data 18 dicembre 2023 la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (di seguito "**CIRM**") sez. a) del MASE ha valutato positivamente il testo dell'invito nonché il sistema di punteggi predisposto per l'affidamento dell'incarico "di Struttura Preposta al Monitoraggio - SPM ai sensi degli "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" (ILG) del 24 novembre 2014, per la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Longanesi". L'invito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale al n. 31 in data 7 febbraio 2024.

9. A seguito della manifestazione di interesse pervenuta al MASE in esito al predetto invito pubblico, la CIRM sez. a) nella riunione del 13 marzo 2024 (verbale prot. n. 68347 del 11.04.2024) ha espresso parere favorevole alla designazione dell'INGV come SPM per l'applicazione degli ILG per

la concessione "LONGANESI".

10. Tale designazione è stata comunicata con nota della ex Div. V - ex DGIS prot. 69806 del MASE del 12 aprile 2024 ai firmatari del presente AQ, che ne hanno preso atto.

11. Con la predetta nota, è stato altresì comunicato che la CIRM sez. a), nel corso della stessa seduta del 13 marzo 2024, a seguito anche di disamina dell'OdG relativo all'"Approvazione dell'Ente Terzo che svolgerà le funzioni di Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), (...) per la realizzazione del Progetto "Esecuzione di prove di iniezione nel giacimento BB1 di San Potito finalizzate all'amplia-mento della capacità di stoccaggio mediante superamento della originaria pressione statica di fondo", afferente alla concessione di stoccaggio "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO", considerando la contiguità del giacimento di stoccaggio di "SAN POTITO" con il giacimento in produzione della Concessione di coltivazione "LONGANESI", individuando la necessità che le SPM delle due Concessioni considerino anche valori di riferimento comuni per i livelli di attivazione delle diverse fasi di gestione delle attività previsti dal Cap. 9 degli ILG, ha

raccomandato "al Ministero di promuovere, a vantaggio di sicurezza, l'armonizzazione e integrazione delle attività delle due SPM, anche sulla base dello studio dei possibili effetti cumulativi relativamente a pressioni di poro, deformazioni del suolo e sismicità, nonché dell'analisi dell'eventuale interazione delle attività nelle due concessioni (di cui una per la sperimentazione in sovrappressione). Tali considerazioni devono essere oggetto di apposito approfondimento da parte degli enti individuati come SPM, da effettuarsi sotto il coordinamento del Ministero e in accordo con la Regione, con la collaborazione dei titolari delle Concessioni, specie per la fornitura dei dati necessari a tal fine, anche considerando le differenti tempistiche previste per l'avvio delle attività di produzione e stoccaggio".

12. con la nota prot. n. 91990 del 20/05/2024 **la SPM incaricata dal presente AQ e la SPM della Concessione di stoccaggio "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO"** si sono impegnate al rispetto di quanto richiesto dalla CIRM come riportato nel predetto punto 11.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

ai fini del proseguimento delle attività di concreta applicazione, anche con eventuali modifiche/adattamenti degli ILG alla concessione "LONGANESI" ("**Concessione**"), il MASE, la REGIONE, il COMUNE di BAGNACAVALLO, il COMUNE di LUGO, l'INGV (di seguito per brevità congiuntamente anche le "Parti") e per accettazione il Concessionario r.u.,

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1**

##### **(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente AQ.
2. Il ruolo di SPM per l'applicazione del presente AQ è attribuito all'INGV.

##### **Articolo 2**

##### **(Finalità)**

1. Il presente AQ disciplina le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui alle premesse, per quanto di rispettiva competenza, da parte del **Concessionario** che lo sottoscrive per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto. In particolare, l'AQ viene stipulato allo scopo di applicare il monitoraggio previsto dagli ILG alla Concessione di coltivazione "LONGANESI", anche al fine di



perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi.

### **Articolo 3**

#### **(Applicazione)**

1. L'applicazione a regime del monitoraggio previsto dagli ILG alla Concessione "LONGANESI", prevede le seguenti fasi e attività:

a) verifica, eventuale completamento, e validazione delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo già in esercizio, compresi gli assestimetri e i piezometri di cui alle prescrizioni citate nelle premesse, e verifica della strumentazione per il monitoraggio delle pressioni di poro per rispondenza ai requisiti previsti dagli ILG, da parte della SPM nei tempi tecnici necessari, con un approccio graduale e sulla base dei risultati che verranno progressivamente acquisiti;

b) trasmissione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2;

c) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geo-logici e del sottosuolo resi disponibili;

d) in ottemperanza alle richieste della CIRM di cui al punto 11 nelle premesse, come da nota d'impegno **tra la SPM incaricata dal presente AQ e la SPM della Concessione di stoccaggio "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO"** prot. n. 91990 del 20/05/2024, le stesse, anche considerando le differenti tempistiche previste per l'avvio delle attività di produzione e stoccaggio:

a. prima dell'inizio di dette attività, definiscono di concerto i valori di riferimento preliminari comuni per i livelli di attivazione delle diverse fasi di gestione delle attività previsti dal Cap. 9 degli ILG, da aggiornare eventualmente su proposta della SPM in seguito all'acquisizione di nuovi dati;

b. tramite apposito approfondimento, da effettuarsi sotto il coordinamento del Ministero e in accordo con la Regione, con la collaborazione dei titolari delle Concessioni, specie per la fornitura dei dati necessari a tal fine, svolgono le rispettive attività, per le due concessioni minerarie, armonizzando e integrando le loro attività, anche sulla base dello studio dei possibili effetti cumulativi relativamente a pressioni di poro, deformazioni del suolo e sismicità, nonché

dell'eventuale interazione delle attività svolte nelle due con-cessioni.

e) a seguito della definizione dei valori di riferimento di cui al punto precedente, la redazione da parte della SPM, insieme ai soggetti previsti - ciascuno per quanto di competenza ("...il Con-cessionario, l'UNMIG, la Regione e, ove ricorra, il MATTM", Cap. 9.1 ILG), del "Documento di Gestione Operativa dei Monitoraggi" ("DGOM") riportato al Cap. 9 degli ILG prima dell'avvio dell'attività di produzione da aggiornare eventualmente su proposta della SPM in seguito all'acquisizione di nuovi dati.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata)**

1. L'attività di monitoraggio effettivo da parte della SPM di cui al presente AQ inizia alla data di sottoscrizione dei protocolli di cui al successivo art. 9, comma 4, e ha durata pari agli stessi.

2. Il Monitoraggio è da effettuarsi fino al massimo di un anno dal completamento dell'attività mineraria del giacimento Longanesi nell'area di indagine definita dal DGOM.

3. Il presente AQ decorre a partire dalla sua sottoscrizione e rimane efficace per tutta la

durata dell'attività di monitoraggio. L'AQ potrà essere aggiornato e rivisto su motivato parere espresso dal Comitato definito all'art. 5, anche al fine dell'implementazione degli adempimenti normativi.

## **Articolo 5**

### **(Comitato)**

1. Per le finalità di cui al presente AQ, viene istituito il "Comitato" composto:

- a) da una rappresentanza della ex DGIS del Ministero, con diritto di un solo voto di Ente;
- b) da una rappresentanza della REGIONE, con diritto di un solo voto di Ente;
- c) da una rappresentanza del COMUNE di BAGNACAVALLO con diritto di un solo voto di Ente;
- d) da una rappresentanza del COMUNE di LUGO con diritto di un solo voto di Ente;
- e) da una rappresentanza della SPM con diritto di un solo voto di Ente;
- f) da una rappresentanza di SOCIETÀ PADANA ENERGIA con diritto di un solo voto di Ente.

I nominativi della rappresentanza di ciascun Ente **vengono comunicati contestualmente** all'atto della firma del presente AQ.

2. Il Comitato si insedia entro 30 giorni

dall'ultima sottoscrizione delle Parti e del Concessionario interessati dal presente AQ.

3. Il Comitato, successivamente, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per i primi due anni di attività e successivamente almeno una volta l'anno in funzione dei risultati ottenuti nei primi due anni di monitoraggio (art. 4, commi 2 e 3).

4. Il Comitato, oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli del presente AQ, ha i seguenti compiti:

a) redige e approva il regolamento sul proprio funzionamento entro 30 giorni dalla riunione di insediamento del Comitato (art. 5, comma 2) e verifica periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente AQ;

b) redige e approva il "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2, del presente AQ entro 30 giorni dalla riunione di insediamento del Comitato (art. 5, comma 2);

c) approva il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (**DGOM**) prima dell'avvio dell'attività di produzione, ancorché nella sua versione preliminare/provvisorio e i suoi successivi

eventuali aggiornamenti;

d) segue i monitoraggi e i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), la cui distribuzione e pubblicazione avviene a seguito della sua trasmissione da parte della SPM.

5. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'AQ.

6. La struttura e le funzioni del Comitato possono essere modificate mediante accordo scritto tra le Parti ed il Concessionario.

7. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente, in relazione alle finalità del presente AQ, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

8. Il Comitato prende atto del contenuto della Relazione semestrale di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), redatta e inviata dalla SPM ai membri del Comitato;

9. Il Comitato adotta le decisioni di propria competenza a maggioranza relativa dei partecipanti aventi diritto, ad esclusione del parere di cui al precedente comma 6.

10. Il Comitato non corrisponde alle figure

decisionali riportate al Cap. 9 degli ILG che hanno competenza in merito alle attività da svolgere in caso di variazioni dei parametri monitorati secondo il sistema di attivazione.

## **Articolo 6**

### **(Compiti della SPM)**

1. INGV, in qualità di organo tecnico del MASE, incaricato tramite il presente AQ di svolgere il ruolo di SPM per il monitoraggio a regime della Concessione "LONGANESI":

a) esamina e valuta il progetto di monitoraggio proposto dal Concessionario di cui al punto 5 dei "considerato che" di cui al presente AQ;

b) esegue l'elaborazione, analisi ed interpretazione finale dei dati del monitoraggio sismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro;

c) provvede alla trasmissione dei dati grezzi provenienti dalle reti di monitoraggio, compresi gli assestimetri e i piezometri, al MASE;

d) redige insieme ai soggetti previsti - ciascuno per quanto di competenza ("...il Concessionario, l'UNMIG, la Regione e, ove ricorra, il MATTM", Cap. 9.1 ILG), il "Documento di Gestione Operativa dei Monitoraggi" ("**DGOM**") riportato al Cap. 9 degli ILG

prima dell'avvio dell'attività di produzione, da aggiornare eventualmente su proposta della SPM in seguito all'acquisizione di nuovi dati; detto DGOM è da intendersi preliminare/provvisorio, fino a quando i dati non vengano forniti in tempo utile per la definizione dei parametri di riferimento.

e) assicura le attività, di sua competenza, di disseminazione e comunicazione dei monitoraggi effettuati in accordo ove possibile con quanto previsto al Cap. 8 degli ILG.

2. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza - anche commerciale - dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10, comma 3:

a) acquisisce dal Concessionario e analizza in modo indipendente i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini del monitoraggio, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;

b) acquisisce in real time ed in modo indipendente i dati non elaborati delle reti, effettuando dei sopralluoghi, ove lo ritenga necessario;

c) verifica sistematicamente la funzionalità delle reti di monitoraggio ed elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalle medesime reti di



monitoraggio, rispetto ai quali, avendone già accesso diretto, ne diventa il proprietario e ne acquisisce diritto d'uso per i fini di cui al presente AQ, per fini scientifici, di pubblica utilità e istituzionali dell'Istituto (sono esclusi fini commerciali). Tale diritto d'uso non pregiudica proprietà, diritto d'uso e diritto all'accesso diretto del Concessionario;

d) redige e distribuisce ai componenti del Comitato la "Relazione semestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili del monitoraggio, per presa d'atto da parte dello stesso Comitato.

## **Articolo 7**

### **(Compiti del Concessionario)**

1. Il Concessionario, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente AQ e nel rispetto degli obblighi di riservatezza - anche commerciale - dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10, comma 3:

a. fornisce alla SPM i dati giornalieri di produzione, oltreché i dati geologici e di sottosuolo, ai fini dell'applicazione del monitoraggio di cui al presente AQ;

b. dà accesso diretto alla SPM ai dati grezzi delle

stazioni sismiche componenti la rete, secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2. Gli stessi dati sono disponibili al Concessionario per loro eventuali elaborazioni a proprie spese;

c. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi GPS e fornisce alla SPM, anche quelli già processati, compresi quelli satellitari (InSAR), degli assestimetri, dei piezometri e delle livellazioni di alta precisione secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2;

d. fornisce i dati di pressione a testa e fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "Protocollo di trasmissione dati", di cui al successivo art. 8, comma 2;

e. garantisce l'esecuzione delle attività di manutenzione di tutte le reti di monitoraggio sismico e di deformazione del suolo (GNSS, assestimetri, piezometri e linee di livellazione geometrica), che rimangono di proprietà del Concessionario, ed ottempera prontamente alle prescrizioni che la SPM impartisce per garantire la funzionalità delle reti di monitoraggio;

f. svolge tutte le attività previste dal presente

AQ nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti e pubbliche amministrazioni preposte, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

2. L'esecuzione del presente AQ costituisce adempimento da parte del Concessionario a quanto prescritto all'art. 5 (Obblighi e canone) del Decreto Ministeriale 13 novembre 2023 di unificazione delle concessioni "SAN POTITO" e "BAGNACAVALLO" in un'unica concessione denominata "LONGANESI".

## **Articolo 8**

### **(Dati)**

1. Il Concessionario, nel rispetto degli obblighi di riservatezza - anche commerciale - dei dati, assicura alla SPM la disponibilità dei dati, dei volumi di produzione e dei dati geologici e del sottosuolo, storici ed attuali ove presenti.

2. Le modalità di trasmissione dei dati sono contenute nel "Protocollo di trasmissione dati" che il Comitato redige entro 30 giorni dalla sua prima riunione ai sensi dell'art. 5, co., lett. b).

3. I dati del monitoraggio sono interpretati dalla SPM, la quale è tenuta a trasmettere al Comitato,

alla ex DGIS del MASE e alla REGIONE, il documento di cui all'art. 6, comma 2, lettera d).

4. Il MASE e la REGIONE possono utilizzare i dati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge.

5. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della ex DGIS e sul sito della REGIONE. Rimane inteso che nell'utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili.

6. Nel periodo di monitoraggio si conviene tra le Parti ed il Concessionario che i dati siano:

a) acquisiti ed elaborati dalla SPM;

b) consegnati dalla SPM alla ex DGIS del MASE, che li conserva sia in forma raw che elaborata, e consegnati in forma elaborata alla Regione;

c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata, ecc.).

7. I firmatari concordano che le attività e le conoscenze sviluppate nell'ambito dell'AQ dal Concessionario e dalla SPM in ambito geologico-strutturale, sismologico e informazioni di geologia

di giacimento non di dettaglio vengano condivise e utilizzate da tutti per una migliore gestione e collaborazione, salvaguardando la riservatezza industriale dei dati sensibili, da esplicitare nel "Protocollo di Trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2 del presente AQ.

8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell'ambito di questo AQ sono messe a disposizione del Comitato, previo accordo di confidenzialità.

9. L'autorizzazione per l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione, da rilasciare eventualmente dal Concessionario, è disciplinata dal "Protocollo di Trasmissione dati" di cui all'art. 8, comma 2 del presente AQ.

10. Parallelamente all'attività della SPM, al Concessionario è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l'interpretazione dei dati. Il Concessionario ha inoltre diritto a pubblicare e trattare i propri risultati.

## **Articolo 9**

### **(Oneri finanziari e costi)**

1. Il presente AQ non comporta oneri a carico del

MASE, della REGIONE e dei COMUNI.

2. Nelle more dell'istituzione presso il MASE di un apposito fondo alimentato dai concessionari, si stabilisce di istituire presso il Comune di Bagnacavallo un fondo alimentato da SOCIETÀ PADANA ENERGIA, secondo quanto previsto dai seguenti commi 3 e 4.

3. Tale fondo è destinato esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.

4. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso il COMUNE e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM sono disciplinati, da specifici protocolli, da sottoscrivere, nell'ordine prima tra il Comune ed il Concessionario e a seguire tra il Comune e l'SPM, entro 60 giorni dalla firma del presente AQ, la cui congruità dei costi è stabilita dalla ex DGIS del MASE attraverso la consultazione della CIRM.

## **Articolo 10**

### **(Varie)**

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente AQ, il Concessionario assicura ai

componenti del Comitato, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative.

2. La ex DGIS del MASE, tramite la Sezione UNMIG territorialmente competente, può presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del Cap. 9 degli ILG.

3. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente AQ ma strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nonché i relativi costi, potranno essere disposti dal Comitato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con apposite e successive integrazioni, ferme restando le previsioni di cui all'art. 9, comma 4.

4. In caso di eventuali conflitti sui compiti e sulle responsabilità delle Parti e del Concessionario definiti nel presente AQ, si fa riferimento agli ILG.

5. L'applicazione di nuove versioni aggiornate degli ILG, rispetto a quelle attuali, nell'ambito

del presente AQ, avviene a seguito della condivisione tra tutte le Parti ed il Concessionario del presente AQ e del parere positivo a maggioranza assoluta da parte del Comitato.

6. Il MASE rende pubblico il DGOM mediante le modalità stabilite al Cap. 8 degli ILG, salvaguardando comunque le informazioni riservate.

7. Il MASE si impegna ad inserire nell'Accordo Quadro con la SPM della concessione "SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO" la medesima dizione riportata all'Art.3 comma 1, lettera (d).

## **Articolo 11**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti ed il Concessionario provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente AQ nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dalla successiva ed ulteriore normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia.

## **Articolo 12**



**(Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile  
e risoluzione delle controversie, Compliance e  
Anticorruzione)**

1. Le Parti ed il Concessionario dichiarano di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i. In particolare, le Parti ed il Concessionario dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

2. Le Parti ed il Concessionario si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare, mantenere ed attuare efficacemente le suddette procedure e comportamenti per l'intera durata del presente AQ, e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti

incompatibili con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione dell'AQ o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento, con diritto in tal caso, per ciascuna delle Parti e per il Concessionario, di recedere dal presente AQ. In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di recesso avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, nonché ferma restando l'obbligazione di mal-levare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

3. Il presente AQ è regolamentato dalla legge italiana.

4. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità,

alla interpretazione e all'esecuzione del presente AQ, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 13**

#### **(Miscellanea)**

1. Il presente AQ è modificabile attraverso comunicazione scritta e successivo accordo tra le Parti ed il Concessionario.

2. Le comunicazioni in merito alle modifiche, integrazioni al presente AQ sono da inviare a mezzo di posta elettronica certificata all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

INGV: al Presidente all'indirizzo pec:  
aoo.roma@pec.ingv.it

MASE: al Direttore Generale della ex DGIS  
all'indirizzo pec: is@pec.mase.gov.it -  
fta@pec.mase.gov.it

REGIONE: al Direttore Generale della Direzione Cura  
del territorio e dell'ambiente all'indirizzo pec:  
DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

COMUNE di BAGNACAVALLO: all'indirizzo pec:  
pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it

COMUNE di LUGO: all'indirizzo pec:  
pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it

SOCIETÀ PADANA ENERGIA: all'indirizzo pec:  
societapadanaenergia@legalmail.it

Ciascuna Parte può modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione agli altri firmatari l'AQ.

#### **Articolo 14**

##### **(Registrazione e Bollo)**

1. L'AQ e accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale, sono sottoposti alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto ai sensi dell'art. 9 della tariffa - parte prima- allegata al DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate, a carico del Concessionario.

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**(ex DGIS - in previsione DGFTA)**

Il Direttore Generale

**Regione Emilia-Romagna**

**Assessorato alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile**

La Vicepresidente - Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

**Comune di Bagnacavallo**

La Sindaca

**Comune di Lugo**

Il Sindaco

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

Il Presidente

**Per accettazione**

**SOCIETÀ PADANA ENERGIA S.r.l.**

L'Amministratore